

COMUNE DI VERDERIO*Provincia di Lecco***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE****Numero 24 del 10-07-2015**

Oggetto:	Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015.
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **21:00**, presso la sede comunale di Viale dei Municipi n. 20 - Villa Gallavresi, convocato nei modi e termini previsti dallo Statuto e dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Ordinaria** in **Prima** convocazione, per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Risultano:

ORIGO ALESSANDRO	P	MANEGA ROBERTINO	P
ANDREOTTI SERGIO CLAUDIO	P	MOTTA DENISE	P
BENEDETTI MARCO	P	PIROVANO STEFANO	P
COLNAGHI EZIO	P	SALA ADELIO	P
COLOMBO MONICA	P	VIANI CATERINA	A
DOZIO GIUSEPPE	P	VILLA GIOVANNA	P
MAGGIONI DANIELE MARIA	P		

PRESENTI...: 12
ASSENTI.....: 1

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Nunzia F. TAVELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Alessandro ORIGO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta **Pubblica** per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:	Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015.
-----------------	---

Il Sindaco/Presidente relaziona sul fatto che non è stata introdotta nessuna modifica rispetto al passato, per cui si confermano le scelte del 2014.

Benedetti

Lamenta che tutto è già scritto e già deciso, non c'è nessun parametro sul reddito delle persone. Rieiene che essendo una tassa sui servizi, si potrebbe cercare di incidere sulle seconde case con esclusione della prima casa che non è un bene di lusso.

Afferma che anche se le case sono ipotecate perché un cittadino non ha più il lavoro, poi deve comunque pagare le tasse. Dichiaro che il voto del suo gruppo sarà contrario.

Colombo

Lamenta che cominciano ad essere fastidiose le dichiarazioni del consigliere Benedetti sui depositari della verità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in conformità all'articolo 1, comma 639, della citata Legge n. 147/2013, la IUC è composta da:

- a. IMU - Imposta Municipale Propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
- b. TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili – a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- c. TARI – Tassa sui Rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

ATTESO che la citata Legge n. 147/2013 regola, all'articolo 1, dal comma 669 al comma 681 il nuovo tributo sui servizi indivisibili, denominato "TASI" e dal comma 682 al comma 705 alcuni aspetti "comuni" sia della TASI che della TARI;

RITENUTO di riportare alcuni dei commi sopra citati, al fine di definire con chiarezza alcuni aspetti della nuova TASI:

- *comma 669: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti".*

- comma 670: *“Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*
- comma 671: *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.*
- comma 675: *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.*
- comma 676: *“ L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”.*
- comma 677: *“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”, a cui con l'art. 1 della legge 02.05.2014 n. 68 è stato aggiunto «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;*
- comma 683: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*
- comma 682: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - A) *per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

B) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale denominata "IUC", approvato nell'odierna seduta del Consiglio comunale, in vigore dal 01 gennaio 2015 e, nello specifico, la Parte Prima, relativa alla disciplina generale della IUC e la Parte Terza, relativa al regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI;

ATTESO che il sopra richiamato Regolamento, nella Parte Terza, all'articolo 3, dispone che *“annualmente, con deliberazione di Consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*;

TENUTO conto che per “servizi indivisibili” si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, opere ed attività fornite dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune di appartenenza e per la quale non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale (sono esclusi, pertanto, i servizi a domanda individuale);

RITENUTO, pertanto, di individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi annui, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di determinare, conseguentemente, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015 che ne permettono la copertura:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
abitazioni principali nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
altre categorie catastali	0,0 per mille Il Comune di Verderio si avvale della facoltà prevista dal comma 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che permette la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento

VISTO il comma 731 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 con il quale viene stabilito che, per l'anno 2014, è attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi Comuni, di detrazioni della TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;

ATTESO che la quota spettante a ciascun Comune sarà attribuita con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO di determinare le seguenti detrazioni:

- Euro 80,00 per rendite catastali complessivamente pari o inferiori a 300,00 Euro per ciascuna abitazione principale e relative pertinenze;
- Euro 40,00 per rendite catastali complessivamente comprese tra 300,01 e 400,00 Euro per ciascuna abitazione principale e relative pertinenze;
- Euro 0,00 (zero) detrazioni per rendite catastali complessivamente superiori a 400,00 Euro per ciascuna abitazione principale e relative pertinenze;

al fine di garantire approssimativamente una invarianza rispetto all'IMU pagata nell'anno 2012 per le rendite catastali complessivamente pari o inferiori a 400,00 Euro per ciascuna abitazione principale e relative pertinenze;

RITENUTO, pertanto, di stabilire per l'anno 2015 una detrazione dall'imposta TASI dovuta per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, pari a:

- Euro 80,00 per rendite catastali complessivamente pari o inferiori a 300,00 Euro;
- Euro 40,00 per rendite catastali complessivamente comprese tra 300,01 e 400,00 Euro;
- Euro 0,00 (zero) per rendite catastali complessivamente superiori a 400,00 Euro,

e di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno dei soggetti proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che *“Il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l'articolo 9, comma 3, dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Pirovano, Maggioni, Benedetti), espressi in forma palese, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante;
2. di individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi annui, come da allegato A) parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, per l'anno 2015, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote della TASI come di seguito specificate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
abitazioni principali nelle categorie catastali diverse da A1, A8 e A9 e relative pertinenze	2,5 per mille
altre categorie catastali	0,0 per mille Il comune di Verderio si avvale della facoltà prevista dal comma 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che permette la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento

4. di stabilire, per l'anno 2015, una detrazione dall'imposta TASI dovuta per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, pari a:
 - Euro 80,00 per rendite catastali complessivamente pari o inferiori a 300,00 Euro;
 - Euro 40,00 per rendite catastali complessivamente comprese tra 300,01 e 400,00 Euro;
 - Euro 0,00 (zero) per rendite catastali complessivamente superiori a 400,00 Euro,e di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno dei soggetti proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge n. 147/2013, fissata al 10,6 per mille, e successivamente innalzata a 11,4 per mille dalla Legge 02.05.2014 n. 68;
6. di rimandare, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale nella presente seduta;
7. di inviare la presente deliberazione, relativa alla TASI al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecutività dell'atto;

Con successiva e separata votazione con voti n.9 favorevoli, n.3 contrari (Pirovano, Maggioni, Benedetti), espressi in forma palese, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rimanda al cd audio della seduta odierna depositato agli atti.

COMUNE DI VERDERIO
Provincia di Lecco

Prop. n.26 del 03-07-2015

FOGLIO PARERI INSERITO NELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. del Artt. 49 e 147bis del TUEL - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
--

Oggetto:	Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

F.to Villa Lorenza Sonia

Verderio, li 03-07-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Montana Salvatore

Verderio, li 03-07-2015

Il presente verbale viene così letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Origo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Nunzia F. Tavella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Verderio.

N. pubblicazione: 366

Li, 17-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Nunzia F. Tavella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Nunzia F. Tavella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 17-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
dott. Davide Vigori